ISSN 2499-3158

diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

4/2024

INTERVENTI di

L.M. Quattrocchio-B.M. Omegna, A. Terzuolo, R. Frascinelli, A. Baudino, G. Bonfante, M. Riverditi

APPROFONDIMENTI di

F. Dezzani

SAGGI di

M. Pignatti, U. Nizza, M.G. Salvadori

G. Giappichelli Editore – Torino

Rivista telematica bimestrale 2/2023 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223

ISSN 2499-3158

diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

4 - 2024

G. Giappichelli Editore – Torino

Diritto ed economia dell'impresa
Bimestrale digitale - Iscrizione al R.O.C. n. 25223

© Copyright 2024 - G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111
www.dirittoeconomiaimpresa.it

ISSN 2499-3158

Pubblicato on-line nel mese di settembre 2024 presso
la G. Giappichelli Editore – Torino

Direzione

Direttore: Luciano M. Quattrocchio.

Segretarie: Federica Bellando e Valentina Bellando.

Esperto Linguistico: Diana Fahey.

Comitato Scientifico:

Segretario: Stefano Cerrato.

Componenti: Niccolò Abriani, Guido Alpa, Christian Armbrüster, Guido Bonfante, Maurizio Borghi, Stefano Bresciani, Federico Briolini, Giacomo Büchi, Christoph Busch, Maura Campra, Míriam Cugat Mauri, Francesca Culasso, Diego Corapi, Marina Damilano, Francesco De Santis, Bruno Dondero, Luca Enriques, Gaudencio Esteban Velasco, Paolo Davide Farah, Francesco Fimmanò, Sergio Foà, Giancarlo Frosio, Josep Ramon Fuentes Gasó, Cristina Góis, Carlo Ibba, Bruno Inzitari, Toni Jaeger-Fine, Peter Kindler, Fiorella Lunardon, Juan Pablo Mugnolo, Mario Notari, Federica Pasquariello, Elisabetta Pederzini, Piero Pisoni, Gaetano Presti, Angela Principe, Luigi Puddu, Alberto Quagli, Gabriele Racugno, Alessandra Rossi, Piercarlo Rossi, Antonella Sciarrone Alibrandi, José Antonio Tardío Pato, Alberto Maria Tedoldi, Claudia Tedeschi, Francesco Vella, Lihong Zhang, Elena Zucconi Galli Fonseca.

Comitato Referee

Segretario: Mia Callegari.

Componenti: Francesca Angiolini, Luigi Ardizzone, PierDanilo Beltrami, Massimo Bianca, Cristiano Cincotti, Alberto De Pra, Ivan Demuro, Alain Devalle, Luca Geninatti Satè, Elisa Giacosa, Gianluca Guerrieri, Rolandino Guido Guidotti, Dario Latella, Enrico Macrì, Carlo Mancuso, Giovanni Meruzzi, Paolo Flavio Mondini, Alessandro Monteverde, Fabio Nieddu Arrica, Andrea Perini, Vincenzo Pinto, Giuseppe Antonio Policaro, Roberto Ranucci, Patrizia Riva, Diego Rossano, Simone Scagnelli, Enrico Sorano, Marco Speranzin, Marina Spiotta, Giovanni Strampelli, Andrea Tina, Andrea Zorzi.

Comitato Editoriale

Segretaria: Valentina Bellando.

Componenti: Annalisa Avagnina, Alessandro Avataneo, Paolo Basso, Federica Bellando, Valentina Bellando, Anna Bonfante, Giulia Brunelli, Michele Ricciardo Calderaro, Francesco Cappello, Giovanni Castellani, Maurizio Cavanna, Margherita Corrado, Elena Cogo, Monica Cugno, Ludovica Deaglio, Alessandro Favata, Alberto Franco, Francesca Gastaldi, Francesco Gerino, Francesca Grillo, Federico Guglielmi, Cecilia Limone, Aldo Lipani, Valeria Miraglia, Roberta Monchiero, Antonio Morone, Bianca Maria Omegna, Alessandro Pastore, Emma Piccatti, Anna Maria Porporato, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Emanuele Zanalda.

Indice

pag.

Interventi

Il bilancio d'esercizio: irregolarità e rimedi nella transizione verso la normalità

L.M. QUATTROCCHIO-B.M. OMEGNA, La continuità aziendale. Il quadro civilistico di riferimento 540

A. TERZUOLO, Riflessioni sulla rilevanza dei profili tributari sulla redazione del bilancio d'esercizio 575

R. FRASCINELLI, La vigilanza sul bilancio e la relazione sulla gestione 587

A. BAUDINO, Le irregolarità di bilancio e i rimedi civilistici 603

G. BONFANTE, Le peculiarità del mondo cooperativo 625

M. RIVERDITI, Le irregolarità di bilancio e i rimedi penalistici 631

Approfondimenti

F. DEZZANI, Principio di revisione internazionale ISA ITALIA n. 570: "continuità aziendale" 639

Saggi

M. PIGNATTI, La resilienza operativa digitale per il settore finanziario tra vincoli contrattuali e responsabilità 647

U. NIZZA, L'impatto dell'AI Act sulle dinamiche del mercato dell'innovazione 673

M.G. SALVADORI, Impresa familiare: la consulta riscrive i diritti del convivente di fatto. Luci e ombre di una decisione annunciata 712

La continuità aziendale. Il quadro civilistico di riferimento

Going concern. The civil framework

Luciano M. Quattrocchio* e Bianca M. Omegna**

Abstract

Nell'ambito della redazione del bilancio di esercizio, l'intervento illustra la disciplina civilistica in materia di continuità aziendale, nonché la continuità aziendale al di fuori dei casi dell'impresa in funzionamento.

Within the context of the annual financial statements, the paper illustrates the civil framework regarding going concern, as well as going concern in case of company not in operation.

Sommario:

1. Premessa. – 2. La disciplina in tema di bilancio (ordinario) d'esercizio. – 2.1. La continuità aziendale nella disciplina codicistica. – 2.2. I principi contabili internazionali. – 2.3. I principi contabili nazionali. – 2.4. I principi di revisione. – 2.5. Altre fonti. – 2.5.1. Il documento congiunto della Banca d'Italia, della Consob e dell'Isvap (2009). – 2.5.2. Il Documento congiunto del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di Confindustria (2018). – 2.5.3. Le previsioni in tema di assetti adeguati. – 3. La continuità aziendale al di fuori dei casi dell'impresa in funzionamento.

1. *Premessa*

Con riguardo agli effetti esogeni sulla continuità aziendale (Covid, conflit-

* Professore di Diritto dell'Economia presso l'Università di Torino.

** Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti.

to Russia Ucraina, ecc.) possono prospettarsi due casi estremi, a seconda che le conseguenze economiche e finanziarie siano tali da compromettere irrimediabilmente la continuità aziendale oppure solo generare dubbi sulla stessa.

Nel primo caso, evidentemente, il venir meno della continuità aziendale determina ripercussioni anche sui prospetti di conto, incidendo sul principio di redazione contenuto nell'art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1, c.c., a norma del quale «*Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (...)*».

Nel secondo caso, quando emergano soltanto dubbi sulla continuità aziendale, nella relazione sulla gestione si dovranno descrivere le modalità e le attività per mezzo delle quali si auspica un ripristino dell'equilibrio economico e finanziario, illustrando le assunzioni alla base del piano e un esame più dettagliato concernente l'analisi macro e micro-economica considerata, o le operazioni da porre in essere per reagire alla crisi. E, anche nel caso in cui rimanga ragionevole la prospettiva della continuità aziendale, ai sensi del par. 22 dell'OIC 11, nella nota integrativa «*dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale*».

Inoltre, come evidenziato nel documento "Relazione sulla gestione" del CNDCEC e di Confindustria, emanato nel giugno 2018, le informazioni contenute nella nota integrativa, se rilevanti, devono essere «*riproposte ed ampliate nella Relazione sulla gestione, tenendo in considerazione elementi non sempre riportati nella Nota integrativa , quali le connessioni con le operazioni intraprese per garantire la continuità aziendale con l'evoluzione strategica e futura dell'attività, l'illustrazione delle assunzioni alla base del piano e un esame più dettagliato concernente l'analisi macro e micro economica considerata*».

Al proposito, occorre rammentare che tra le cause di scioglimento delle società di capitali l'art. 2484, n. 2, c.c., contempla l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale che consiste nella perdita della continuità aziendale e nella conseguente impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

Sulla questione la giurisprudenza si è pronunciata in due occasioni con orientamenti univoci:

- il Tribunale di Firenze (Sentenza 21 dicembre 2021, n. 3302), nel caso di

una società che presentava indici di impresa indubbiamente negativi, ma disponeva di un'azienda, era ancora presente sul mercato, aveva un capitale proprio ed aveva ancora la possibilità di ottenere credito da terzi, tanto da aver ottenuto la concessione di un mutuo, ha ritenuto che non fosse possibile affermare che non vi fossero prospettive di funzionamento e che gli amministratori avrebbero dovuto procedere con lo scioglimento, posto che la società, all'epoca, aveva ancora un canale di approvvigionamento finanziario, in aggiunta al capitale proprio. In definitiva, fin tanto che la continuità aziendale è recuperabile con scelte di organizzazione aziendale e/o commerciali, «*non vi è alcuna impossibilità definitiva di perseguire l'oggetto sociale e l'organo gestorio non è tenuto a procedere senza indugio allo scioglimento*»;

- il Tribunale di Milano (Sentenza del 22 febbraio 2019, n. 1784) ha affermato che il venir meno della continuità aziendale non integra una causa legale di scioglimento della società, ma – piuttosto – a seconda che sia o meno reversibile, una situazione di insolvenza o crisi, che costituisce uno dei più rilevanti e ricorrenti presupposti per dare avvio a quelle che il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza definisce procedure regolate della crisi o dell'insolvenza. Tuttavia, la conseguenza è che – come indirettamente prescrive l'art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1), c.c., ove la prospettiva della continuazione dell'attività sia venuta meno – «*i principi di redazione del bilancio non sono più quelli dettati dall'articolo 2426 cod. civ. bensì quelli imposti dalla prospettiva liquidatoria*» in cui la società, anche prima della formale constatazione di una causa di scioglimento, deve necessariamente porsi.

Un ulteriore aspetto da tenere sotto controllo è l'eventuale emersione di perdite che possano rientrare nelle fattispecie rilevanti *ex* art. 2447 c.c. per le società per azioni o *ex* art. 2482-*ter* per le società a responsabilità limitata, ovvero che superino un terzo del capitale e lo portino al di sotto del minimo legale.

Al proposito, pare utile richiamare il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte (Cass. 1° febbraio 2022, n. 2984), la quale ha affermato che la maturazione di perdite che eccedono il terzo del capitale sociale e che lo riducono sotto il minimo legale provoca l'immediato scioglimento della società, e che tale situazione è risolutivamente (e non sospensivamente) condizionata all'adozione (che non è soggetta a limitazioni temporali) di una deliberazione di ripianamento di dette perdite o di trasformazione della società in società di persone.

L'emergenza epidemiologica Covid-19 e la guerra in Ucraina hanno com-

portato numerose difficoltà per le imprese, e di conseguenza il legislatore ha concesso la possibilità di sospendere gli obblighi codicistici di ripianamento delle perdite, prima con l'art. 6, comma 1, d.l. n. 23/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020, successivamente con l'art. 3, comma 1-*ter*, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge n. 15/2022 e con l'art. 3, comma 9, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, con rinvio delle decisioni di cui agli artt. 2447 c.c. e 2482-*ter* al quinto esercizio successivo.

Tali disposizioni non hanno comportato il venir meno degli obblighi informativi dell'organo amministrativo previsti dal comma 1 dell'art. 2446 c.c. e dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2482-*bis* c.c. e, in ogni caso, il rinvio delle decisioni di cui agli artt. 2447 c.c. e 2482-*ter* al quinto esercizio successivo può essere proposto dagli amministratori all'assemblea in presenza di effettive prospettive di recupero. Inoltre, tali perdite dovranno essere distintamente indicate in nota integrativa, con specificazione dell'origine e delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Ma, sebbene il tema principale sul quale è opportuno soffermarsi sia costituito dall'eventuale pregiudizio alla continuità aziendale che i richiamati riflessi di natura economica e finanziaria possono generare, occorre richiamare l'attenzione sul fatto che la nozione di continuità aziendale ha una portata giuridica ben più vasta di quella che può *prima facie* apparire.

L'obiettivo del presente intervento è di fornire una cernita quanto più possibile esaustiva delle diverse nozioni, così da consentire una visione completa del quadro di riferimento del tema generale.

2. *La disciplina in tema di bilancio (ordinario) d'esercizio*

2.1. *La continuità aziendale nella disciplina codicistica*

Il primo ambito di riferimento nel quale ricorre la nozione di continuità aziendale è senz'altro costituito dalla norma codicistica in tema di principi di redazione del bilancio d'esercizio. In particolare, l'art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1, c.c. stabilisce che «*Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (...)*».

Il principio della continuità aziendale è un presupposto fondamentale nella redazione del bilancio d'esercizio, in base al quale l'impresa viene considerata in grado di svolgere la propria attività in un prevedibile futuro, senza che vi sia né intenzione né necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di sottoporla a procedure concorsuali. Le poste di bilancio vengono pertanto

contabilizzate sul riflesso che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e fare fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento della gestione.

2.2. *I principi contabili internazionali*

In ambito europeo, i principi contabili internazionali dedicano ampio spazio alla nozione di continuità aziendale (*going concern*).

Al proposito occorre sottolineare che i principi contabili internazionali costituiscono a tutti gli effetti fonte del diritto, a condizione che siano omologati dalla Commissione europea, secondo la procedura appositamente prevista, che si conclude con la pubblicazione di un regolamento dell'Unione Europea.

Lo IAS 1 – inizialmente recepito nel Regolamento (CE) 17 dicembre 2008, n. 1274/2008 e poi oggetto di numerose modifiche, da ultimo il Regolamento UE 2023/2822 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 20 dicembre 2023 – offre una definizione di continuità aziendale.

In particolare, il paragrafo 25 prevede che: «*Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. L'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di rilevanti incertezze relative a eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, l'entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora l'entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento*».

Nel successivo paragrafo 26 si stabilisce che «*Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai*

piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale».

2.3. *I principi contabili nazionali*

Il tema della continuità aziendale nel bilancio d'esercizio è preso in considerazione anche dai principi contabili nazionali, che – contrariamente a quelli internazionali – non sono fonte del diritto, anche se – secondo l'opinione corrente – costituiscono autorevole fonte integrativa e interpretativa delle norme di legge.

In particolare, uno dei postulati di bilancio, contenuti nel par. 15 dell'OIC 11, è la "*Prospettiva della continuità aziendale*".

Inoltre, nel par. 22 si prevede che «*Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale*».

2.4. *I principi di revisione*

I principi di revisione internazionali non costituiscono, allo stato, fonte del diritto, necessitando – al pari dei principi contabili internazionali – di apposita omologazione (recepimento in apposito regolamento dell'Unione Europea), non ancora intervenuta. Analoga natura rivestono i principi di revisione nazionali, che costituiscono un adeguamento di quelli internazionali alla specificità delle imprese italiane.

In tema di continuità aziendale riveste particolare rilevanza il Principio di Revisione ISA Italia n. 570, che «*tratta delle responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio, relativamente alla continuità aziendale*».

Come chiarito dal par. 1, «*In base al presupposto della continuità aziendale, il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento. I bilanci redatti per*

scopi di carattere generale sono predisposti utilizzando il presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l'impresa o interromperne l'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. I bilanci redatti per scopi specifici possono o meno essere predisposti in conformità ad un quadro normativo sull'informazione finanziaria per il quale il presupposto della continuità aziendale sia pertinente (per esempio, il presupposto della continuità aziendale non è pertinente per alcuni bilanci redatti a fini fiscali in particolari ordinamenti giuridici). Quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale».

In tale prospettiva, «*La valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento effettuata dalla direzione comporta una valutazione, in un dato momento, sull'esito futuro di eventi o circostanze per loro natura incerti. Ai fini di tale valutazione rilevano i seguenti fattori:*

- *il grado di incertezza associato all'esito di un evento o di una circostanza aumenta significativamente quanto più l'evento, la circostanza ovvero l'esito si collocano in un futuro lontano. Per questo motivo, la maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria che richiedono esplicitamente una valutazione da parte della direzione specificano anche il periodo in relazione al quale essa deve prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili;*
- *le dimensioni e la complessità dell'impresa, la natura e le circostanze della sua attività e la misura in cui è soggetta all'influenza di fattori esterni, sono elementi che influiscono sulla valutazione circa l'esito di eventi o circostanze;*
- *qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata. Eventi successivi possono dar luogo a esiti non coerenti con valutazioni che erano invece ragionevoli al momento della loro formulazione*».

Per parte sua «*Il revisore deve valutare a sua volta la valutazione della direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Nell'apprezzare la valutazione della direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve coprire lo stesso periodo considerato dalla direzione nell'effettuare la propria valutazione, come richiesto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, ovvero da leggi o regola-*

menti qualora questi specifichino un periodo più lungo. Se la valutazione della direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi a partire da quella data».

E ancora, «*Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista o meno un'incertezza significativa relativa a tali eventi o circostanze (di seguito "incertezza significativa") mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti. Tali procedure devono includere: a) la richiesta alla direzione di effettuare una valutazione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, laddove la direzione non vi abbia già provveduto; b) la valutazione dei piani d'azione futuri della direzione connessi alla sua valutazione della continuità aziendale, della misura in cui la realizzazione di tali piani possa migliorare la situazione e se tali piani siano attuabili nelle specifiche circostanze; c) ove l'impresa abbia predisposto una previsione dei flussi di cassa e l'analisi della previsione rappresenti un fattore significativo nel considerare l'esito futuro di eventi o circostanze nella valutazione dei piani d'azione futuri della direzione: i) la valutazione dell'attendibilità dei dati sottostanti utilizzati per predisporre la previsione dei flussi di cassa; ii) lo stabilire se le assunzioni sottostanti a tale previsione siano adeguatamente supportate; d) la considerazione se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, si siano resi disponibili ulteriori fatti o informazioni; e) la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, relative ai piani d'azione futuri ed alla loro fattibilità*».

2.5. *Altre fonti*

2.5.1. *Il documento congiunto della Banca d'Italia, della Consob e dell'Isvap (2009)*

Il documento congiunto Banca d'Italia/Consob/Isvap (ora Ivass) del 6 febbraio 2009, rubricato "*Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla*

continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime" e relativo alle società soggette alla vigilanza di tali autorità, ha fornito una buona base di riferimento anche per le altre imprese.

In tale documento si chiarisce che «*Al fine di migliorare la chiarezza delle relazioni finanziarie, si ritiene che le informazioni relative alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale debbano essere fornite in un'unica sezione, preferibilmente in quella riguardante le politiche contabili. Qualora ciò non fosse possibile, dovrebbero essere effettuati opportuni rimandi alle parti del documento contabile in cui sono fornite tali informazioni. Per quanto concerne il contenuto delle informazioni relative al presupposto della continuità aziendale, gli amministratori possono trovarsi al termine dell'esame di fronte a tre scenari: 1. hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale (scenario 1); 2. hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio (scenario 2); 3. considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale (scenario 3)*».

2.5.2. *Il Documento congiunto del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di Confindustria (2018)*

Prima dell'emergenza sanitaria, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di concerto con Confindustria, nel documento in tema di relazione sulla gestione rilasciato nel giugno 2018, aveva precisato che – nel paragrafo dedicato alla prevedibile evoluzione della gestione – «*Laddove siano presenti dubbi di continuità aziendale, l'impresa – richiamando anche il contenuto della Nota integrativa – espone le modalità e le attività per mezzo delle quali si auspica un ripristino dell'equilibrio economico e finanziario o altrimenti le operazioni da porre in essere per reagire alla crisi in essere. Le informazioni contenute nella Nota integrativa, se rilevanti, sono riproposte ed ampliate nella Relazione sulla gestione, tenendo in considerazione elementi non sempre riportati nella Nota integrativa, quali le connessioni con le operazioni intraprese per garantire la continuità aziendale con*

l'evoluzione strategica e futura dell'attività, l'illustrazione delle assunzioni alla base del piano e un esame più dettagliato concernente l'analisi macro e micro economica considerata».

2.5.3. *Le previsioni in tema di assetti adeguati*

Come è noto, il Codice della Crisi ha introdotto una specifica disposizione in tema di adeguati assetti, aggiungendo – con l'art. 375 c.c.i.i. rubricato "Assetti organizzativi dell'impresa" – il comma 2 all'art. 2086 c.c., in base al quale «*L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*».

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di cui il d.lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, aggiornato al d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, definisce in maniera esplicita, all'art. 3, rubricato "Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa", cosa si intenda per adeguati assetti organizzativi.

Come visto, al fine di favorire la precoce emersione della crisi, l'art. 375 c.c.i.i., modificando il comma 2 dell'art. 2086 c.c., ha previsto – in capo all'imprenditore operante in forma collettiva – l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché dell'adozione e dell'attuazione – senza indugio – di idonee iniziative. Gli assetti per rilevare tempestivamente la situazione di crisi, devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di allarme;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, di cui all'art. 13, comma 2.

Costituiscono segnali di allarme, definiti al comma 4 dell'art. 3:

1. i debiti scaduti da almeno trenta giorni verso dipendenti per retribuzioni pari a oltre la metà del costo mensile complessivo per retribuzioni;
2. i debiti scaduti da almeno novanta giorni verso fornitori di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
3. l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti e purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
4. il debito verso l'Inps per contributi previdenziali scaduto da più di novanta giorni superiore al 30% di quelli dell'esercizio e superiore ad euro 15.000 (per le sole imprese con lavoratori subordinati o parasubordinati; per le imprese con lavoratori subordinati o parasubordinati scaduto da più di novanta giorni e di ammontare superiore ad euro 5.000), il debito verso l'Inail per premi assicurativi scaduti da più di novanta giorni e superiore ad euro 5.000, il debito per Iva risultante dalla comunicazione periodica scaduto e non versato superiore ad euro 5.000 (ma non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta precedente, salvo che il debito non sia superiore ad euro 20.000) ed infine il debito tributario in riscossione accertato e scaduto da più di novanta giorni superiore, per le società di capitali, ad euro 500.000.

Il ricorrere di uno o più dei suddetti indici di allarme può essere interpretato come una significativa incertezza, quanto meno potenziale, posto che la difficoltà a soddisfare regolarmente le obbligazioni non può che derivare da una contrazione della capacità reddituale e della conseguente generazione di flussi di cassa.

3. *La continuità aziendale al di fuori dei casi dell'impresa in funzionamento*

Quasi alla stregua di un ossimoro, la continuità aziendale compare anche in ipotesi diverse da quella dell'impresa in funzionamento. Per non uscire dal tema, tali ipotesi vengono sommariamente richiamate:

- nella liquidazione, l'art. 2490, comma 5, c.c., stabilisce che «*Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati*»;

- nella liquidazione giudiziale, l'art. 211 c.c.i.i., in tema di "Esercizio dell'impresa del debitore", stabilisce che «*Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata*»;
- l'art. 84 c.c.i.i, rubricato "Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano" stabilisce che «*La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa*»;
- nel cd. "piano attestato", l'art. 24 c.c.i.i. prevede che «*Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti*»;
- nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, l'art. 57 c.c.i.i. prevede che «*Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3. Gli accordi devono*

essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei […]»; nella composizione negoziata della crisi d'impresa, che costituisce un procedimento finalizzato ad agevolare il risanamento di quelle imprese le quali, sebbene si trovino in condizione di squilibrio, presentano ugualmente le condizioni e le potenzialità necessarie per restare sul mercato, la continuità aziendale costituisce il presupposto fondamentale del procedimento medesimo, al punto che il Codice della crisi d'impresa), all'imprenditore che intenda accedere alla composizione negoziata della crisi è richiesto espressamente il deposito, sin dalla presentazione dell'istanza, di un progetto di piano di risanamento, con lo scopo di salvaguardare la continuità aziendale, come previsto dall'art. 17, c.c.i.i. «*L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica* […] *b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare*».

Pare utile rappresentare, in forma schematica, il diverso atteggiarsi della continuità aziendale nelle ipotesi dianzi evocate.

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
CONTINUITÀ ENDOGENA					
Continuità Totale					
Situazione	La Società possiede un solo ramo d'azienda o più rami d'azienda che intende conservare in vita. Non si pone un problema di continuità aziendale.				
Disciplina Contabile	Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1, c.c.).				
Disciplina Societaria	L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa				

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
	e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 2086, comma 2, c.c.).				
Continuità Parziale					
Situazione		La Società possiede più rami d'azienda ed intende conservarne in vita soltanto alcuni. La continuità aziendale è limitata ai rami d'azienda che la società intende mantenere in vita, in vista di una successiva loro dismissione universalistica.			
Disciplina Contabile		Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della conti-			

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
		nuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati (art. 2490, comma 5, c.c.).			
Disciplina Societaria		L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 2086, comma 2, c.c.).			
CONTINUITÀ ESOGENA					
Note			Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza nel testo vigente è stato profondamente innovato	Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza nel testo vigente è stato profondamente innovato	

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
			per effetto del d.lgs. n. 83/2022, che recepisce i principi dettati dalla Direttiva n. 2019/1023 (c.d. "*Insolvency*"). Fra questi, oltre alla necessità di definire un quadro normativo comune fondato sull'armonizzazione degli istituti di diritto societario e del diritto della crisi di impresa, risultano di significativo rilievo i seguenti paradigmi: a. facilitare con ogni strumento la ristrutturazione preventiva e la conservazione della continuità aziendale, quale bene protetto dall'ordinamento, scongiurando l'insolvenza, in assenza di pregiudizio dei creditori (...)	per effetto del d.lgs. n. 83/2022, che recepisce i principi dettati della Direttiva n. 2019/1023 (c.d. "*Insolvency*"). Fra questi, oltre alla necessità di definire un quadro normativo comune fondato sull'armonizzazione degli istituti di diritto societario e del diritto della crisi di impresa, risultano di significativo rilievo i seguenti paradigmi: a. facilitare con ogni strumento la ristrutturazione preventiva e la conservazione della continuità aziendale, quale bene protetto dall'ordinamento, scongiurando l'insolvenza, in assenza di pregiudizio dei creditori (...)	
RAGIONEVOLE CERTEZZA					
Continuità Totale					
Situazione			La Società possiede un solo ramo d'azienda o più rami d'azienda che intende conservare in vita.	La Società possiede un solo ramo d'azienda o più rami d'azienda che intende conservare in vita.	

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
			La società non possiede autonoma continuità aziendale, ma la stessa è conservata – con ragionevole certezza – in virtù dell'impegno assunto dai soci o da terzi di ripristinare l'equilibrio finanziario. La continuità aziendale è estesa all'intera azienda o a tutti i rami d'azienda che la società intende mantenere in vita, eventualmente in vista di una loro successiva dismissione universalistica.	La società non possiede autonoma continuità aziendale, ma la stessa è conservata – con ragionevole certezza – in virtù dell'impegno assunto dai soci o da terzi di ripristinare l'equilibrio finanziario o per effetto dell'attestazione resa dal professionista incaricato. La continuità aziendale è estesa all'intera azienda o a tutti i rami d'azienda che la società intende mantenere in vita, eventualmente in vista di una loro successiva dismissione universalistica.	
Disciplina Contabile			Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1, c.c.). Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge	Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1, c.c.). Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge	

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
			non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art. 2423, comma 3, c.c.)	non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art. 2423, comma 3, c.c.)	
Disciplina Societaria			Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'art. 17, comma 1, CCII l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, e 2482-*ter* c.c. e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile (art. 20, comma 1, CCII).	Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545-*duodecies* del codice civile (art. 89, comma 1, CCII).	

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
Disciplina Concorsuale			L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (art. 12, comma 1, CCII).	1. L'imprenditore di cui all'art. 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'art. 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296. 2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che	

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
				ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo. (art. 84, commi 1 e 2, CCII).	
Suggerimenti			Salvo il caso in cui prima della delibera di aumento di capitale finalizzato alla copertura delle perdite sia effettuato un versamento a titolo di capitale, giacché potrebbe verificarsi il caso che i soci non adempiano al proprio impegno è opportuno che nella nota integrativa si inserisca – quale informazione	Salvo il caso in cui prima della delibera di aumento di capitale finalizzato alla copertura delle perdite sia effettuato un versamento a titolo di capitale, giacché potrebbe verificarsi il caso che i soci non adempiano al proprio impegno o che in creditori non esprimano il loro voto favorevole è opportuno che	

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
			complementare – un prospetto di sintesi recante il conseguente pregiudizio alla continuità aziendale.	nella nota integrativa si inserisca – quale informazione complementare – un prospetto di sintesi recante il conseguente pregiudizio alla continuità aziendale.	
Continuità Parziale					
Situazione			La Società possiede più rami d'azienda ed intende conservarne in vita solo alcuni. La società non possiede autonoma continuità aziendale, ma la stessa è conservata – con ragionevole certezza – in virtù dell'impegno assunto dai soci o da terzi di ripristinare l'equilibrio finanziario. La continuità aziendale è limitata ai rami d'azienda che la società intende mantenere in vita, eventualmente in vista di una loro successiva dismissione universalistica.	La Società possiede più rami d'azienda ed intende conservarne in vita solo alcuni. La società non possiede autonoma continuità aziendale, ma la stessa è conservata – con ragionevole certezza – in virtù dell'impegno assunto dai soci o da terzi di ripristinare l'equilibrio finanziario o per effetto dell'attestazione resa dal professionista incaricato. La continuità aziendale è limitata ai rami d'azienda che la società intende mantenere in vita, eventualmente in vista di una loro successiva dismissione universalistica.	
Disciplina Contabile			Quando sia prevista	Quando sia prevista	

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
			una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati (art. 2490, comma 5, c.c.). Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art. 2423, comma 3, c.c.)	una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati (art. 2490, comma 5, c.c.). Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art. 2423, comma 3, c.c.)	
Disciplina Societaria			Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'art. 17, comma 1, CCII l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archivia-	Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scio-	

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
			zione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, e 2482-*ter* del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile (art. 20, comma 1, CCII).	glimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545-*duodecies* del codice civile. (art. 89, comma 1, CCII).	
Disciplina Concorsuale			L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ra-	1. L'imprenditore di cui all'art. 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'art. 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle atti-	

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
			gionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (art. 12, comma 1, CCII).	vità ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'art. 296. 2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in fun-	

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
				zione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo. (art. 84, commi 1 e 2, CCII).	
Suggerimenti			Salvo il caso in cui prima della delibera di aumento di capitale finalizzato alla copertura delle perdite sia effettuato un versamento a titolo di capitale, giacché potrebbe verificarsi il caso che i soci non adempiano al proprio impegno è opportuno che nella nota integrativa si inserisca – quale informazione complementare – un prospetto di sintesi recante il conseguente pregiudizio alla continuità aziendale.	Salvo il caso in cui prima della delibera di aumento di capitale finalizzato alla copertura delle perdite sia effettuato un versamento a titolo di capitale, giacché potrebbe verificarsi il caso che i soci non adempiano al proprio impegno o che in creditori non esprimano il loro voto favorevole è opportuno che nella nota integrativa si inserisca – quale informazione complementare – un prospetto di sintesi recante il conseguente pregiudizio alla continuità aziendale.	
EVENTUALITA'					
Continuità Totale					
Situazione			La Società possiede un solo ramo d'azienda o più rami d'azienda che intende con-	La Società possiede un solo ramo d'azienda o più rami d'azienda che intende con-	La Società possiede un solo ramo d'azienda che il curatore intende conservare in vita.

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
			servare in vita. La società non possiede autonoma continuità aziendale, ma la stessa è conservata – almeno in via teorica – in virtù della possibilità che i soci provvedano a ripristinare l'equilibrio finanziario ovvero che i creditori concedano una dilazione o rinuncino ad una parte dei loro crediti. La continuità aziendale – teorica – è estesa all'intera azienda o ai rami d'azienda che la società intende mantenere in vita, eventualmente in vista di una loro successiva dismissione universalistica.	servare in vita. La società non possiede autonoma continuità aziendale, ma la stessa è conservata – almeno in via teorica – in virtù della possibilità che i soci provvedano a ripristinare l'equilibrio finanziario ovvero che i creditori o che i creditori esprimano il loro voto favorevole . La continuità aziendale – teorica – è estesa all'intera azienda o ai rami d'azienda che la società intende mantenere in vita, eventualmente in vista di una loro successiva dismissione universalistica.	La società non possiede autonoma continuità aziendale, ma la stessa è conservata in vista della successiva dismissione universalistica dell'unico ramo d'azienda.
Disciplina Contabile			Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1, c.c.).	Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1, c.c.).	

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
			Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art. 2423, comma 3, c.c.).	Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art. 2423, comma 3, c.c.).	
Disciplina degli Assetti Societari			Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'art. 17, comma 1, CCII l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, e 2482-*ter* del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, nu-	Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545-*duodecies* del codice civile. (art. 89, comma 1, CCII).	

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
			mero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile (art. 20, comma 1, CCII).		
Disciplina Concorsuale			L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (art. 12, comma 1, CCII).	1. L'imprenditore di cui all'art. 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'art. 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'art. 296. 2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale	2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori. 3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata. (art. 211, commi 1 e 2, CCII).

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
				può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo. (art. 84, commi 1 e 2, CCII).	
Suggerimenti			Poiché manca la ragionevole certezza che i soci sottoscrivano l'aumento di capitale a copertura delle perdite ovvero che i creditori concedano dilazioni o che rinuncino ad una parte di loro crediti, il bilancio deve essere	Poiché manca la ragionevole certezza che i soci sottoscrivano l'aumento di capitale a copertura delle perdite ovvero che i creditori esprimano il loro voto favorevole, il bilancio deve essere redatto con criteri di liquida-	

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
			redatto con criteri di liquidazione, ma è opportuno che nella nota integrativa si inserisca – quale informazione complementare – un prospetto di sintesi recante l'ipotesi del mantenimento della continuità aziendale.	zione, ma è opportuno che nella nota integrativa si inserisca – quale informazione complementare – un prospetto di sintesi recante l'ipotesi del mantenimento della continuità aziendale.	
Continuità Parziale					
Situazione			La Società possiede più rami d'azienda ed intende conservarne in vita solo alcuni. La società non possiede autonoma continuità aziendale, ma la stessa è conservata – almeno in via teorica – in virtù della possibilità che i soci provvedano a ripristinare l'equilibrio finanziario ovvero che i creditori concedano una dilazione o rinuncino ad una parte dei loro crediti. La continuità aziendale – teorica – è limitata ai rami d'azienda che la società intende mantenere in vita, anche in vista di una loro suc-	La Società possiede più rami d'azienda ed intende conservarne in vita solo alcuni. La società non possiede autonoma continuità aziendale, ma la stessa è conservata – almeno in via teorica – in virtù della possibilità che i soci provvedano a ripristinare l'equilibrio finanziario ovvero che i creditori esprimano il loro voto favorevole. La continuità aziendale – teorica – è limitata ai rami d'azienda che la società intende mantenere in vita, anche in vista di una loro successiva dismissione universalistica.	La Società possiede più rami d'azienda e il curatore intende conservarne in vita solo alcuni. La società non possiede autonoma continuità aziendale, ma la stessa è conservata in vista della successiva dismissione universalistica di alcuni rami d'azienda.

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
			cessiva dismissione universalistica.		
Disciplina Contabile			Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1, c.c.). Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art. 2423, comma 3, c.c.).	Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1, c.c.). Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art. 2423, comma 3, c.c.).	
Disciplina Societaria			Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'art. 17, comma 1, CCII l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o	Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scio-	

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
			all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, e 2482-*ter* del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile (art. 20, comma 1, CCII).	glimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545-*duodecies* del codice civile. (art. 89, comma 1, CCII).	
Disciplina Concorsuale			L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e	1. L'imprenditore di cui all'art. 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'art. 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle atti-	2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori. 3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
			risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (art. 12, comma 1, CCII).	vità ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'art. 296. 2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione del-	creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata. (art. 211, commi 1 e 2, CCII).

	Impresa in *bonis*	Impresa in liquidazione	Impresa in composizione negoziata della crisi	Impresa in concordato con continuità aziendale	Impresa in liquidazione giudiziale
				la presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo. (art. 84, commi 1 e 2, CCII).	
Suggerimenti			Poiché non vi è la ragionevole certezza che i soci sottoscrivano l'aumento di capitale a copertura delle perdite ovvero che i creditori concedano dilazioni o che rinuncino ad una parte di loro crediti, il bilancio deve essere redatto con criteri di liquidazione, ma è opportuno che nella nota integrativa si inserisca – quale informazione complementare – un prospetto di sintesi recante l'ipotesi del mantenimento della continuità aziendale.	Poiché non vi è la ragionevole certezza che i soci sottoscrivano l'aumento di capitale a copertura delle perdite ovvero che i creditori esprimano il loro voto favorevole, il bilancio deve essere redatto con criteri di liquidazione, ma è opportuno che nella nota integrativa si inserisca – quale informazione complementare – un prospetto di sintesi recante l'ipotesi del mantenimento della continuità aziendale.	